

Rassegna Stampa

Conciliazione, dal CNF le prime istruzioni operative - Ma l'OUA ravvisa profili di incostituzionalità

pg. 1

Fatture false e fraudolente

pg. 1

Per i bilanci delle Casse la carta della prudenza

pg. 2

Le Casse richiamate all'ordine

pg. 4



IlSole24ore

Conciliazione, dal CNF le prime istruzioni operative - Ma l'OUA ravvisa profili di incostituzionalità

A partire dal 20 marzo prossimo, in attuazione del decreto legislativo 28/2010 recante Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, gli avvocati saranno chiamati a informare i propri clienti, per gli incarichi assunti a partire da tale data, della possibilità di avvalersi dei procedimenti di mediazione e delle agevolazioni fiscali. La mancata informativa è sanzionata con l'annullabilità del contratto d'opera concluso.

In vista dell'assolvimento di tale obbligo il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto una circolare (C-11/2010) e un fac simile di informativa che i legali potranno far sottoscrivere ai propri assistiti. L'informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta.

Sempre in tema di conciliazione dubbi e perplessità sono state espresse dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, attraverso le parole del presidente de Tilla, che in un comunicato stampa di ieri dichiara: "L'impianto del decreto

legislativo approvato dal Governo ha luci e ombre, ma gli avvocati devono essere pronti a confrontarsi con questo nuovo istituto, per questa ragione invitiamo tutti i consigli degli ordini a promuovere la creazione delle Camere di conciliazione in tempi rapidi in tutti i Tribunali. Non possiamo, però, esimerci dal chiedere al Governo la modifica di due punti del provvedimento: è gravissimo che si escluda la necessaria assistenza tecnica dell'avvocato ed è inaccettabile che si renda obbligatorio il ricorso alla mediaconciliazione. Due nodi con un evidente profilo di illegittimità e di incostituzionalità che espellono il ruolo del difensore e comprimono il diritto di difesa del cittadino".


ItaliaOggi

Fatture false e fraudolente

Di Debora Alberici

Commette il reato di dichiarazione fraudolenta il contribuente che si detrae i costi realmente sostenuti per una fattura solo «soggettivamente inesistente», per esempio perché fatta a una società cartiera.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10394 di oggi, ha accolto soltanto in parte il ricorso



so di una contribuente accusata di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante fatture false.

In particolare la terza sezione penale ha accolto il ricorso sul fronte della confisca per equivalente dei beni (invalida prima del 2008) e su quello del concorso dei due reati.

Insomma la signora dovrà rispondere soltanto del secondo reato non essendo configurabile in queste ipotesi un concorso. Interpretando il decreto legislativo 74 del 2000 la Cassazione ha poi chiarito che in deroga esplicita all'art. 110 c.p., il legislatore ha espressamente «escluso il concorso tra l'emissione e la utilizzazione di documenti fittizi, perché consentire che l'emittente sia chiamato a rispondere tanto del delitto di emissione, quanto di concorso nel delitto di utilizzazione tramite dichiarazione fiscale, significherebbe punirlo due volte per la medesima condotta». Non basta. «In tema d' imposta sul valore aggiunto», si legge in un passaggio successivo della sentenza, «la fatturazione effettuata in favore di soggetto diverso da quello effettivo non è riconducibile a una ipotesi di fatturazione con indicazioni incomplete o inesatte di cui al dpr 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41,


comma 3, né a quella di omissione dell'indicazione dei soggetti tra cui l'operazione è effettuata, prescritta dall'art. 21, comma 2, n. 1, stesso decreto». Di conseguenza deve essere necessariamente riconducibile «a un'operazione inesistente». Infatti, tutto il sistema dell'Iva poggia sul presupposto che tale imposta sia versata a chi ha eseguito prestazioni imponibili (che a sua volta potrà compensarla con riva versata per l'acquisto di beni e di servizi) mentre il versamento dell'Iva a un soggetto non operativo apre la strada al recupero indebito del tributo.

IlSole24ore

Per i bilanci delle Casse la carta della prudenza

F.Micardi

La previdenza privata dovrà adottare un criterio prudenziale nel valutare il rendimento del patrimonio. E' quanto prevede la circolare esplicativa sui bilanci tecnici a opera delle casse e degli enti disciplinati dal decreto legislativo 509/94 e 103/96. Il testo tiene conto di quanto emerso negli incontri tecnici che si sono svolti lo scorso anno per risolvere le incertezze interpretative segnalate dagli enti stessi in merito ad alcune disposizioni contenute nel decreto 29 novembre 2007,




(il decreto che determina i criteri a cui devono attenersi i gestori delle forme di previdenza obbligatoria).

Un nuovo metodo: La circolare, emanata ieri dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali e firmata dal segretario generale Francesco Verbaro, fornisce indicazioni in merito alla redazione dei bilanci tecnici da parte delle casse e degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. «Questo testo è frutto di un lavoro condiviso - spiega Francesco Verbaro, è il primo prodotto di un nuovo metodo che stiamo adottando con le casse: affrontare gli aspetti critici confrontandoci con i diretti interessati. Durante gli incontri - prosegue Verbaro - è emersa la necessità di fare riferimento a parametri condivisi da utilizzare in maniera corretta per consentire una comparazione tra casse, una maggior trasparenza e controlli più facili».

I contenuti: Sono cinque i punti trattati dalla circolare: le modalità di redazione del bilancio, i criteri per lo sviluppo dei redditi nel bilancio redatto sulla base dei parametri standard, i criteri per la definizione del tasso di rendimento del patrimonio, i criteri per la definizione dei costi di gestione e, ultimo punto, le prestazioni non pensionistiche. «Abbiamo chiari-

to i criteri da adottare per valutare e distinguere i costi di gestione - spiega Verbaro - per rendere questa voce contabile più trasparente». Un'analogha strada è stata scelta in merito al tasso di rendimento del patrimonio: il decreto del 29 novembre 2007, all'articolo 2, prevede che il tasso di redditività non debba superare il tasso d'interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio lungo periodo ma la circolare di ieri, alla luce della reale situazione dei mercati finanziari, invita ad «adottare un tasso di rendimento del patrimonio sensibilmente inferiore al limite massimo indicato». Una necessità emersa durante i tavoli tecnici, dove se alcune casse avevano adottato criteri prudenziali altre si erano attestate a rendimenti alti anche se giustificati dall'andamento storico. Questo significa che se la media del tasso di rendimento del patrimonio è stata, fino a oggi, intorno al 4% (con un 2% di inflazione e un 2% di rendimento reale), alla luce della circolare, e in base a quanto è emerso durante gli incontri tra casse e tecnici del ministero del Lavoro e dell'Economia, un rendimento prudenziale dovrebbe essere intorno al 3% (2% di inflazione e 1% di rendimento reale). Una novità accolta con sollievo dalle casse è la data



entro cui trasmettere il bilancio tecnico: il 30 novembre 2010. Obiettivi: Nel passato, secondo il ministero, alcune regole sono state disapplicate o mal interpretate: «Questa circolare - afferma Verbaro - contiene i chiarimenti necessari a evitare che questo succeda di nuovo. C'è un onere di trasparenza - spiega - per consentire agli organi vigilanti di fare verifiche e comparazioni e agli iscritti alle casse, di poter conoscere il reale stato della propria posizione previdenziale».

ItaliaOggi


Le Casse richiamate all'ordine

ItaliaOggi pubblica la circolare del ministero del lavoro (n. prot. 11/I/0000722) del 16/3/2010 sulla «redazione dei bilanci tecnici a opera delle Casse e degli enti di cui al dlgs n. 509/94 e al dlgs n. 103 del 1996» Allo scopo di fornire indicazioni in merito alle modalità di redazione dei bilanci tecnici da parte delle Casse e degli Enti in indirizzo, gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza e di pervenire a una compiuta omogeneizzazione dei criteri di redazione dei documenti medesimi, viene emanata la presente Circolare, che

tiene conto di quanto emerso nel corso degli incontri tecnici svolti per risolvere le incertezze interpretative segnalate dagli stessi Enti in merito a talune disposizioni del dl 29/11/2007 («Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria»).

1. Modalità di redazione del bilancio tecnico: Il dl 29/11/2007 stabilisce che il bilancio tecnico debba essere redatto sulla base dei criteri e parametri standard elencati nell'art. 3 dello stesso decreto. Il valore dei suddetti parametri è stato, da ultimo, esplicitato nella conferenza dei servizi del 26/6/2009. Per i parametri diversi da quelli indicati all'art. 3, è lasciata facoltà all'ente di formulare le ipotesi più aderenti alle proprie specificità, nel rispetto del principio generale di prudenzialità. Tuttavia, l'art. 2 del dl consente all'ente di redigere il proprio bilancio tecnico anche derogando in tutto o in parte dai criteri e dai parametri indicati all'articolo 3, allorquando l'utilizzo di uno o più parametri standard risulti:

- a) non prudenziale rispetto alla reale situazione economico finanziaria dell'ente;
- b) non compatibile con le specificità



oggettive dell'ente. Nel caso di bilancio tecnico redatto in deroga ad uno o più dei parametri standard. L'ente deve tuttavia fornire, in allegato al bilancio stesso:

- un'esauriente relazione che giustifichi l'adozione dei parametri specifici in sostituzione di quelli standard;
- una proiezione delle poste di bilancio effettuata sulla base dei parametri standard dalla quale si evidenzia, nella comparazione con il bilancio tecnico, l'effetto indotto dall'adozione dei parametri specifici. Il bilancio tecnico di cui all'oggetto, è trasmesso entro il 30/11/2010 assumendo come base contabile il bilancio consuntivo di esercizio al 31 dicembre 2009.

2. Criteri per lo sviluppo dei redditi nel bilancio redatto sulla base dei criteri e parametri standard: Si ritiene necessario specificare che, ai fini della redazione del bilancio redatto sulla base dei criteri e parametri standard, fermo restando quanto stabilito dal ripetuto dl 29/11/2007, le disposizioni di cui all'art. 3. comma 1, lett. a) del medesimo provvedimento si intendono soddisfatte a condizione che:


- il contingente dei contribuenti evolva in base al tasso di variazione dell'occupazione complessiva;
- il reddito medio imponibile evolva, in termini reali, sulla base del tasso di

sviluppo della produttività. Le suddette due ipotesi implicano che il monte redditi imponibile evolve in linea con il pil o, alternativamente, che il monte redditi imponibile dell'ente resti una quota costante del pil.

3. Criteri per la definizione del tasso di rendimento del patrimonio nel bilancio tecnico: Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), il tasso di redditività del patrimonio non può superare il tasso d'interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo, di cui all'articolo 2 del dl 29/11/2007. Tuttavia, si è convenuto in sede di incontri tecnici che il criterio di prudenzialità richiamato dallo stesso articolo 3, co. 1 lett. d) nonché la reale situazione dei mercati finanziari suggeriscono di adottare un tasso di rendimento del patrimonio sensibilmente inferiore al limite massimo indicato. Nelle relazioni allegate al bilancio tecnico, andranno specificati, con riferimento alla determinazione della redditività netta del patrimonio, i criteri di valutazione adottati per ciascuna classe di attività.

4. Criteri per la definizione dei costi di gestione nel bilancio tecnico: Nella redazione del bilancio tecnico per la valutazione dei costi di gestione si adottano i seguenti criteri:

a) costi diretti connessi con la



gestione del patrimonio: l'incidenza di tali costi, ivi compresi gli eventuali costi di selezione dei gestori professionali, va ricompresa nell'ambito della valutazione del tasso di rendimento del patrimonio;

b) spese per il funzionamento della Cassa al netto delle voci di cui al punto a): vanno evidenziate nei prospetti previsti nel dl 29/11/2007 nella voce «spese di gestione». Tale distinzione è finalizzata a una migliore comprensione dell'andamento dei costi, in ragione della loro funzione; avendo l'articolazione dei costi qui proposta carattere generale, la stessa dovrà essere adottata anche nella eventuale redazione del «bilancio specifico».

5. Criteri relativi alle prestazioni non pensionistiche: In apposito allegato, a soli fini informativi, è data separata evidenza di eventuali prestazioni non pensionistiche erogate. Nel caso siano in vigore specifiche contribuzioni per il finanziamento di tali prestazioni, le stesse dovranno essere riportate nel medesimo allegato. Tale indicazione viene fornita in quanto appare opportuno evidenziare i costi sostenuti per l'erogazione di prestazioni di tipo non pensionistico, che rientrano a pieno titolo nell'ambito dei compiti istituzionali degli enti e delle Casse, tenendo conto, ai fini

della loro valutazione, delle regole contenute negli Statuti e dei Regolamenti, che assumono particolare valenza per le prestazioni non pensionistiche degli enti di cui al dlgs 10 febbraio 1996, n. 103.

